

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

STATUTO DELL'ENTE PARCO DI
GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE.

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO

L'Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane è istituito ai sensi dell'art. 4 della LR. 24 novembre 1997, n. 47-

L'Ente Parco è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'Ente esercita la direzione e l'amministrazione del Parco, programma ed attua le attività e gli interventi necessari per il conseguimento delle finalità istitutive.

L'Ente Parco ha sede in: Gallipoli Cognato località Palazzo.

ART. 2

AREA DEL PARCO ED ELEMENTI DISTINTIVI

L'area del Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane comprende i territori dei Comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Calciano e Oliveto Lucano così come compresi nel Piano Territoriale Paesistico di area vasta "Gallipoli-Cognato" approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e fatta esclusione della porzione di territorio sulla quale ricade la Riserva antropologica "Monte Croccia" istituita con D.M. 11 settembre 1971 dal Ministero Agricoltura e Foreste.

I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area, recanti la scritta "Regione Basilicata – Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane".

Il Simbolo del Parco è rappresentato da: Un nibbio con sullo sfondo le Dolomiti Lucane.

ART. 3

FINALITÀ

Nell'ambito dei principi generali di cui all' art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, l'istituzione del Parco naturale di Gallipoli-Cognato-Piccole Dolomiti Lucane finalizza la propria attività al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, geologiche, geomorfologiche e storico-archeologiche del territorio del Parco;
- b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, ricostituendo il loro habitat e reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione;
- c) organizzare il territorio per la fruizione a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;
- d) favorire lo sviluppo del turismo rurale e dell'agriturismo, l'escursionismo, nonché le visite didattiche e di svago;
- e) promuovere interventi di sviluppo compatibile economico, produttivo e sociale dell'area del Parco con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e di agricoltura biologica;
- f) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli insediamenti rurali ed ai culti arborei dell'area;
- g) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali, anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione anche ai fini della destinazione turistica;
- h) sviluppare azioni volte a svolgere una efficace azione di manutenzione del territorio e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico-forestali e con tecniche ecocompatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale casi come previsto dal R.D.L. n. 3267 del 1923.

ART. 4

NORME CHE REGOLANO L'ENTE PARCO

L'Ente Parco è regolato dalla "Legge quadro sulle aree protette" n. 394 del 6 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 "Individuazione, Classificazione, Tutela e Gestione delle aree naturali protette in Basilicata" e dalla legge regionale n. 47 del 24 novembre 1997 "Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane".

ART. 5

ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente Parco naturale di Gallipoli-Cognato-Piccole Dolomiti Lucane;

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Comunità del Parco;
- d) il Revisore Unico.

ART.6

COMUNITÀ DEL PARCO

La Comunità del Parco è così composta:

- a) il Presidente pro-tempore della Provincia di Potenza o suo delegato;
- b) il Presidente pro-tempore della Provincia di Matera o suo delegato;
- c) i Sindaci pro-tempore dei Comuni indicati al precedente art. 2 e loro delegati;
- d) i Presidenti pro-tempore della Comunità Montane nei cui territori è l'area del Parco o loro delegati

La Comunità del Parco ha sede in: Gallipoli Cognato località "Palazzo".

ART. 7

COMPITI DELLA COMUNITÀ DEL PARCO

La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

Ad essa sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
- b) adotta il proprio regolamento;
- c) esprime il parere obbligatorio sul Piano per il Parco e sul regolamento del Parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo;
- d) adotta lo Statuto dell'Ente Parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- e) vigila sulla attuazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale del Parco;
- f) indica al Consiglio regionale un elenco di almeno tre nominativi per la carica di Presidente dell'Ente parco;
- g) designa quattro componenti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 14 per la nomina a componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco da parte del Presidente della Giunta regionale.

La Comunità del Parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale.

ART. 8

VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO

La Comunità è validamente riunita, in prima convocazione, quando sia presente oltre la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione le sedute sono valide quando sia presente 1/3 dei componenti.

La riunione di seconda convocazione può avvenire trascorse 24 ore dall'orario di convocazione della prima.

La comunità delibera a maggioranza semplice.

ART.9

SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE - CONVOCAZIONE

La Comunità è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

In seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente della Comunità lo ritenga necessario o su richieste del Presidente dell'Ente Parco o di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

Le sedute della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; hanno luogo, di norma nella sede della Comunità.

Le convocazioni della Comunità sono fatte dal Presidente, o dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, mediante avviso raccomandato da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore e su convocazione telegrafica e fax.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere anche luogo, giorno ed ora della seconda convocazione.

Alle riunioni della Comunità possono partecipare anche il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo ed è invitato anche il Revisore Unico.

ART. 10

PROCEDIMENTO DI DISCUSSIONE DELLE SEDUTE DELLA COMUNITÀ'

La Comunità è presieduta dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al Vice-Presidente.

Il Direttore assiste alle riunioni della Comunità svolgendovi le funzioni di Segretario, coadiuvato ove necessario, da altri funzionari dell'Ente.

Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa un membro per le funzioni di scrutatore per le votazioni segrete.

Il Segretario assiste il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accerta il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11

DURATA IN CARICA DELLA COMUNITÀ'

Il Presidente della Comunità dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

I componenti della Comunità del Parco, in quanto espressione degli Enti istituzionali, espletano il loro mandato fino alla nomina dei nuovi rappresentanti degli Enti Locali.

Il Presidente della Comunità viene eletto coi voti favorevoli della metà più uno dei componenti assegnati.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco da altri quattro componenti designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.14.

Esso si ispira ad una visione unitaria degli interessi della Comunità.

La composizione del Consiglio Direttivo deve garantire adeguata rappresentanza ai comuni del Parco

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Ente Parco.

Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) adotta il Piano per il Parco ed il regolamento del Parco;
- b) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c) adotta ed approva i programmi di spesa;
- d) assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza;
- e) esercite tutte le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto o da questo non attribuite ad altri organi;
- f) adotta il Piano Pluriennale Economico Sociale;
- g) elegge nel suo seno un Vice-Presidente;
- h) conferisce l'incarico di Direttore secondo le modalità stabilite dal successivo art. 28.

Il Consiglio Direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite nel successivo art. 23.

ART. 14

CRITERI E MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ai fini della nomina dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in amministrazione pubblica o privata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati su designazione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità del Parco, garantendo adeguata rappresentanza ai comuni del Parco

Le designazioni e le indicazioni sono effettuate entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Comunità del Parco: in mancanza, le designazioni saranno effettuate direttamente dalla Comunità.

ART. 15

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, e comunque non oltre la legislatura regionale

I componenti possono essere rinominati.

La sostituzione in caso di dimissioni, decadenza, rimozione dei Consiglieri avviene con le stesse modalità di nomina di cui al precedente art 14.

I componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

ART. 16

CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'attività del Consiglio Direttivo è collegiale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Ente Parco ogni qualvolta lo ritenga necessario o, in sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo, inoltre, è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

Esso è validamente riunito quando è presente oltre la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio svolgendovi le funzioni di Segretario, coadiuvato, ove necessario, da altri funzionari dell'Ente. Possono inoltre essere ammessi alle sedute, per le parti di rispettiva competenza e per il tempo strettamente necessario, anche altri dipendenti, collaboratori o consulenti esterni all'Ente.

ART. 17

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica cinque anni e comunque non oltre la legislatura regionale, può essere rinominato una sola volta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

ART. 18

CRITERI E MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio Regionale, sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco tra persone che abbiano competenza ed esperienza in amministrazione pubblica o privata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale che conoscano il territorio e le sue problematiche e che garantiscano adeguata rappresentanza ai comuni del parco.

ART. 19

DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono nei seguenti casi:

- a) su motivata mozione di sfiducia approvata all'unanimità da tutti i componenti la Comunità del Parco;
- b) su dimissioni di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo;
- c) su deliberazione del Consiglio regionale, dietro proposta della Giunta, in caso di persistente carenza di funzionamento o di grave violazioni di legge o di direttive regionali.

La decadenza del singolo componente il Consiglio avviene anche in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

ART. 20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Revisore Unico, nominato dal Consiglio Regionale secondo le procedure e i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità unica.

Il Revisore Unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato.

Al Revisore Unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 241 D.Lgs 267/2000 per i revisori degli Enti Locali determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti.

Il Revisore Unico ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione

dell'Ente, di riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o di Statuto.

ART. 21

COMPITI DEL REVISORE UNICO

Il Revisore Unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente, ne controlla la gestione finanziaria, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività degli stessi, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

In particolare il Revisore Unico:

- a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;
- b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni dello stesso;
- c) redige la relazione economico-finanziaria al conto consuntivo;
- d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile su atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione ed in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;
- e) il Revisore Unico comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Presidente dell'Ente ed alla Giunta regionale;
- f) il Revisore Unico riferisce alla Giunta regionale ogni volta che la stessa richieda di riferire su aspetti specifici della gestione.

Il revisore Unico, per l'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti, può procedere ad attività di ispezione ed ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Ente.

Le verifiche di cassa devono dare conto dell'avanzo o del disavanzo di cassa nonché dei mandati e dalle reversali emessi e non estinti alla data della verifica, dettagliandogli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute ed i pagamenti non effettuati.

ART.22

INDENNITA' DI CARICA ED INDENNITÀ DI PRESENZA RIMBORSI

Al Presidente della Comunità del Parco spetta una indennità di presenza per ogni seduta della Comunità pari a quella percepita dai consiglieri di un Comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti; agli altri membri della Comunità spetta una indennità di presenza per ogni seduta della Comunità pari alla metà di quella

percepita dai Consiglieri di un Comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

Al Presidente dell'Ente Parco spetta una indennità mensile di carica pari alla metà dell'indennità massima lorda spettante al Sindaco di un Comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

Per i membri del Consiglio Direttivo tale indennità è pari al quarantacinque per cento di quella spettante al Presidente.

Al Vice-Presidente dell'Ente Parco spetta una indennità mensile di carica pari ai cinquantacinque per cento di quella spettante al Presidente.

Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità pari ai due quinti di quanto percepito dal Presidente dell'Ente Parco; agli altri revisori spetta una indennità pari ad un quarto di quanto percepito dal Presidente dell'Ente Parco.

Ai componenti dei vari organi spetta il rimborso delle spese viaggio nella misura stabilita per i dirigenti.

ART.23

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 47/97, può avvalersi del supporto di un Comitato Tecnico Scientifico come organo consultivo della sua attività.

Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed è composto dal Presidente del Parco, dal Direttore e da un massimo di cinque membri designati tra gli studiosi, specialisti o esperti in materie scientifiche attinenti all'attività del Parco.

Può essere rinnovato o modificato di anno in anno e può essere integrato in caso di necessità con l'intervento di membri, esterni, competenti in altre specifiche materie. Ai membri del Comitato competono gli stessi rimborsi spettanti ai membri del Consiglio Direttivo.

Per la sua organizzazione e funzionalità interna il Comitato adotta un proprio regolamento che viene approvato dal Consiglio Direttivo.

ART.24

CONSULTA DEL PARCO

Il Consiglio direttivo e la Comunità del Parco, al fine di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento dei piani e programmi

dell'Ente, mantiene stretti contatti con gli Enti e le associazioni operanti sul territorio, nonché con altre istanze sociali, nell'ambito economico e sindacali operanti sul territorio della Comunità.

I rappresentanti di detti Enti ed associazioni costituiscono, insieme al Presidente ed al Direttore, la Consulta del Parco con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai piani di attuazione, nonché su questioni e su atti di particolare rilievo gestionale.

La Consulta è nominata dal Consiglio Direttivo ed è aggiornata di anno in anno secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso Consiglio.

La Consulta è convocata in seduta pubblica almeno una volta all'anno.

La carica di membro della Consulta è gratuita.

ART. 25

PARTECIPAZIONE POPOLARE

La Comunità ed il Consiglio Direttivo considerano il concorso e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli imprenditori e di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti di partecipazione democratica alla determinazione della politica dell'Ente. A tal fine consultano, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi sui problemi di carattere economico e sociale, consulta le organizzazioni della cooperazione ed ogni altra democratica forma associativa, le organizzazioni e fondazioni sociali.

E' considerata forma di partecipazione popolare la seduta annuale pubblica dalla Consulta del Parco.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alla Comunità ed al Consiglio Direttivo per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

ART.26

STRUTTURAZIONE DELL'ENTE

L'Ente articola le sue strutture in due Uffici: uno ad indirizzo tecnico-programmatico e gestionale, l'altro ad indirizzo amministrativo-finanziario e gestionale.

L'organizzazione è disciplinata da criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di economicità di gestione.

L'Ente adotta il proprio regolamento di organizzazione.

ART. 27

PERSONALE

Il Personale dell'Ente Parco, nelle more di approvazione della pianta organica dell'Ente può essere messo a disposizione della Regione Basilicata, da Enti pubblici e dagli Enti territorialmente interessati, sulla base di specifiche capacità professionali stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

L'Ente Parco predispone ed adotta la pianta organica che dovrà essere approvata con delibera del Consiglio regionale.

In mancanza di idoneo personale, l'Ente può avvalersi di volta in volta, entro i limiti di spesa prefissati appositamente nel bilancio previsionale, di accompagnatori ed esperti naturalistici abilitati, singoli o associati, mediante convenzioni, per le attività escursionistiche, didattiche e di studio, nonché per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell'area protetta.

L'Ente può, altresì, organizzare corsi di formazione obbligatori e di specializzazione per il proprio personale, da inserire nel bilancio previsionale.

ART. 28

DIRETTORE

L'incarico di Direttore dell'Ente Parco è conferito dal Consiglio Direttivo e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio Direttivo,

Egli è scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti;

- età non superiore a 65;
- aver svolto incarichi di livello dirigenziale per almeno cinque anni in Enti o aziende pubbliche o private o che abbiano conseguito una particolare specializzazione nella materia ambientale desumibile da:
 1. specializzazione universitaria;
 2. pubblicazioni scientifiche;
 3. concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio con responsabilità gestionali ed in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza all'interno della pubblica amministrazione;
 4. laurea specialistica.

Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato: l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine con la cessazione dell'incarico del Presidente dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" ed è equiparato a quello di un dirigente regionale titolare di struttura dirigenziale di fascia "b".

L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo e subordinato svolta all'interno dell'area protetta.

Per i dipendenti pubblici comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

ART. 29

COMPETENZE DEL DIRETTORE

Il Direttore:

- a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- b) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
- c) adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
- d) esercita i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
- e) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio parere, e ne sottoscrive con il Presidente gli atti deliberativi direttamente o affidando, in caso di assenza o di impedimento, per un periodo non eccedente il congedo ordinario, le relative funzioni ad interim e senza oneri aggiuntivi, con apposito atto ad un dirigente dell'Ente indicato dallo stesso Direttore;
- f) assiste l'attività deliberativa della Comunità del Parco direttamente o affidando, in caso di assenza o di impedimento, per un periodo non eccedente il congedo ordinario, le relative funzioni ad interim e senza oneri aggiuntivi, con apposito atto ad un dirigente dell'Ente indicato dallo stesso Direttore.

ART. 30

STRUMENTI OPERATIVI

L'Ente, attua le proprie finalità mediante:

- a) mediante la propria struttura organizzativa;
- b) mediante la costituzione o la partecipazione, anche in forma non maggioritaria, a:

- consorzi e società per l'attuazione e la gestione dei programmi;
- a società di intervento per l'espletamento di compiti gestionali ed organizzativi.

L'Ente può compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i propri fini istituzionali nonché contrarre prestiti con o senza garanzie dei contratti da stipularsi con terzi.

L'Ente può accettare donazioni, eredità, legati ed attribuzioni a titolo gratuito in qualsiasi forma, se ritenuti vantaggiosi.

L'Ente compie tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47, l'Ente Parco gestisce il patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell'area del Parco.

L'Ente Parco, altresì, può gestire il patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del Parco.

L'acquisizione degli immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della legge regionale n. 28/94.

In particolare l'Ente Parco può:

- a) promuovere le espropriazioni e/o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del Parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;
- b) promuovere le espropriazioni di immobili che il Piano per il Parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del Parco;
- c) utilizzare con contratti di locazione e/o di comodato gli immobili che il Piano per il Parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del Parco;
- d) promuovere le espropriazioni di emergenze storico archeologico naturalistiche ed artistiche individuate nel Piano per il Parco, imponendo le relative servitù di accesso.

I terreni ed i beni immobili comunque acquisiti dall'Ente Parco fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente.

ART. 31

FONTI DI FINANZIAMENTO

Costituiscono entrate dell'Ente Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi, ordinari e straordinari della Regione e degli altri Enti pubblici;
- b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato e dell'Unione Europea;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni, i diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente;
- h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

ART.32

PIANO PER IL PARCO

Il Piano per il Parco è lo strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Fino all'entrata in vigore del Piano per il Parco, sull'intero territorio dello stesso, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, sono valide le norme e le modalità della tutela e della valorizzazione stabilite con la legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico di area vasta "Gallipoli-Cognato".

Nel Parco sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526.

Nelle aree contigue al Parco l'attività venatoria è consentita nel rispetto delle modalità contenute nell'intesa tra Province, organismi di gestione dell'area protetta e degli ambiti territoriali di caccia interessati territorialmente, stabilendo piani e programmi di prelievo venatorio.

Il Piano per il Parco ha valore anche di Piano Paesistico e di Piano Urbanistico: le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

Il Piano è adottato dal Consiglio Direttivo, previo:

- a) parere della comunità del Parco;
- b) parere della Commissione regionale per i Beni Ambientali;
- c) parere geologico dell'Ufficio regionale.

Tale Piano è trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 19, commi quinto e sesto, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

ART.33

REGOLAMENTO DEL PARCO

L'Ente Parco adotta, nel rispetto del Piano per il Parco, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco.

A detto Regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il Regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo, previo parere della Comunità del Parco ed è approvato dalla Giunta regionale

ART.34

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO - SOCIALE

L'Ente Parco promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori limitrofi, nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal Piano e dal Regolamento.

L'Ente, pertanto, adotta il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il Piano Pluriennale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il Piano Pluriennale stesso prevede le modalità di attuazione, ivi compresa la possibilità di ricorrere ad accordi di programma di cui all'art 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Piano Pluriennale è adottato dal Consiglio Direttivo tenendo conto del parere della Comunità del Parco e degli Enti locali territorialmente interessati da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata espressione del parere nei termini previsti equivale a silenzio – assenso.

Il Piano Pluriennale viene approvato dal Consiglio regionale su Proposta della Giunta regionale.

L'eventuale aggiornamento annuale del Piano Pluriennale avverrà con le stesse procedure e modalità.

ART. 35

CONFERENZA DI SERVIZI

Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi per il rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, sia per interventi di pubblico interesse sia per esigenze di singoli cittadini ricadenti od operanti nel Parco, il Presidente dell'Ente Parco può convocare opportune conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare degli artt. 14 e 15 della medesima legge.

ART. 36

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Il bilancio di previsione dall'Ente è adottato entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'esercizio finanziario coincide con l'anno finanziario.

Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.

Il rendiconto generale della gestione dell'esercizio è approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo: esso comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

L'Ente cura la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.

Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio Direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.

Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.

Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con i pareri del Revisore Unico.

Il controllo dei documenti contabili è soggetto alle norme di cui all' art 20 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10.

ART. 37

SORVEGLIANZA

La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi è affidata:

- a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente;
- b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardia di caccia e

pesca ed al Corpo Forestale dello Stato;

e) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni;

d) ai dipendenti dell'Ente Parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art, 27, comma 3, della legge regionale n 28/1994.

L'Ente disciplina e coordina l'attività di sorveglianza.

ART. 38

DIVIETI E SANZIONI

L'Ente Parco, ai sensi dell'art, 30 della legge 6 dicembre 199, n. 394 e dell'art. 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, determina e disciplina le violazioni delle norme irrogando le relative sanzioni attraverso i suoi organi di vigilanza di cui al precedente art 37.

ART.39

VERBALI E DELIERAZIONI

I verbali di riunione della Comunità del Parco e del Consiglio Direttivo devono essere inviati in copia a ciascun Ente facente parte della Comunità.

I verbali devono inoltre essere pubblicati nell'Albo dell'Ente.

Gli Enti membri della Comunità sono impegnati ad inviare in visione all'Ente Parco copia delle deliberazioni che trattino materie che interessano comunque l'Ente Parco.

ART. 40

CONTROLLO SUGLI ATTI

Il controllo di legittimità sugli atti dell'Ente Parco è esercitato nei modi e nelle forme indicati nella legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 41

VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE PARCO

L'esercizio del potere di vigilanza sull'amministrazione dell'Ente Parco è attribuito alla Giunta regionale; a tal fine la Giunta:

- a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;
- b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo e/o la rimozione del Presidente e nomina un Commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure, deve avvenire entro novanta giorni dallo scioglimento.

ART. 42

MODIFICHE ALLO STATUTO

Ogni proposta di modifica del presente Statuto deve essere adottata dalla Comunità del Parco con apposito provvedimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale.

ART. 43

INCOMPATIBILITÀ

L'Ufficio di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco è incompatibile con quello di deputato al Parlamento nazionale o europeo, consigliere regionale, provinciale, nonché con quello di Sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di Comunità montana.

ART. 44

ESTINZIONE DELL'ENTE

L'Ente Parco può estinguersi solo attraverso apposita legge regionale.

ART. 45

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e nelle leggi regionali 28 giugno 1994 n. 28 e 24 novembre 1997, n. 47, in quanto compatibili.

Il presente Statuto adottato dalla Comunità del Parco in data 17/09/1999 consta il numero di quarantacinque articoli.